



Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata

c/o FIPAV — Comitato Regionale Campania



Internet: www.campania.federvolley.it
E-mail: campania@federvolley.it
ccp n° 22625800

Ricorso dell'atleta Guida Valentina per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla New Volley Oria.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente Relatore |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv. Mariano Tonino | Componente |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, ascoltate le parti presenti e come rappresentate all'udienza di discussione del merito,

OSSERVA

L'atleta Guida Valentina chiedeva alla Commissione Tesseramenti Atleti di Roma lo scioglimento del vincolo con l'associata New Volley Oria, in conseguenza della circostanza di non essere mai stata sottoposta a visita medica, tale mancanza comporterebbe la nullità o l'inesistenza del provvedimento di omologa del tesseramento dell'atleta o, nel caso di non impugnabilità dell'omologa, di giusta causa dello svincolo per impossibilità che lo stesso permanga, stante la sua originaria irregolarità, in ogni caso perché non era stata convocata dalla società per la presente stagione agonistica; la concessione dello svincolo doveva essere esente da indennizzo e infine chiedeva rimettersi gli atti ai competenti organi di giustizia federale per l'accertamento di violazioni disciplinari.

La società New Volley Oria eccepiva preliminarmente ai sensi dell'art. 7 R.G. l'incompetenza funzionale della C.T.A. di Roma in favore della C.T.A. Sez. dist. Campania-Puglia- Molise-Basilicata e Calabria; nel merito rigettava qualsiasi addebito, sostenendo che l'atleta era stata sottoposta regolarmente a visita medica almeno fin quando non era stata ceduta in prestito, poiché a suo dire l'obbligo di tale incombenza competeva al sodalizio dove l'atleta giocava; mentre per gli ultimi due anni l'atleta si era sottratta di sua volontà alle visite mediche non avendo partecipato agli allenamenti e all'attività agonistica. Infine l'atleta non era stata convocata per la stagione agonistica 2011/2012 in quanto già nella stagione precedente aveva abbandonato la squadra comunicando che per motivi di studio non avrebbe partecipato all'attività sportiva della società.

La C.T.A. di Roma riconosciuta la propria incompetenza funzionale, rimetteva il giudizio alla C.T.A. sez. dist. Campania-Puglia-Molise-Basilicata-Calabria, sull'assunto che la New Volley Oria attualmente milita nella serie C e che l'atleta non ha mai svolto alcuna presenza nel campionato di serie B2.

Nel corso della discussione la difesa dell'atleta in via preliminare sollevava dinanzi a questa Commissione l'eccezione di incompetenza funzionale in favore della C.T.A. di Roma e sollecitava la rimessione degli atti alla Corte Federale al fine di dirimere il conflitto; eccepiva altresì il difetto di costituzione della società per essersi costituita ben oltre i dieci giorni previsti dall'art. 81 R.G., con la conseguenza che non si deve tener conto della difesa della società, eccepiva infine che la memoria della società, inviata all'atleta era priva di mandato e di documenti allegati. La società insisteva sulla competenza funzionale di questa Commissione e sulla validità della costituzione della società avvenuta nei termini previsti dall'art. 81 R.G.; mentre sono irrilevanti le altre eccezioni sia perché il mandato della società è presente sull'originale depositato agli atti, sia perché nessuna documentazione è stata prodotta dalla società.



Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata

c/o FIPAV — Comitato Regionale Campania



Internet: www.campania.federvolley.it
E-mail: campania@federvolley.it
ccp n° 22625800

Infine le parti si riportavano alle proprie difese insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione avanzata dall'atleta di incompetenza funzionale di questa Commissione; invero l'art. 7 R.G. comma 5 radica la competenza funzionale della CTA in ragione del campionato in cui milita l'atleta tesserato relativamente alla stagione in corso, risulta quindi evidente che per la presente stagione 2011/2012 l'atleta, in quanto tesserata con la New Volley Oria, dovrebbe partecipare al campionato di serie C, e quindi questa Commissione è funzionalmente competente a decidere sul ricorso.

E' invece fondata l'eccezione di tardiva costituzione della società infatti ai sensi dell'art. 81 R.G. il termine di dieci giorni fissato per il controinteressato per fare pervenire le proprie deduzioni inizia a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto il ricorso, nel caso di specie la società ha ricevuto il ricorso il 10 agosto 2011 quindi le deduzioni dovevano essere inviate entro il 19 agosto 2011, invece la società le ha inviate fuori termine il 20 agosto 2011, pertanto le stesse devono ritenersi come non utilizzabili e la società deve ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 83 comma 3 R.G. a svolgere la difesa orale.

Nel merito la richiesta di svincolo per giusta causa imputabile alla società deve ritenersi fondata e va accolta.

In ordine alla mancata visita medica e agli effetti che questa produce sul vincolo questa Commissione ha sempre ritenuto che in base al combinato disposto degli art. 21 26 del RAT la mancata sottoposizione a visita medica non sia giusta causa per ottenere lo svincolo ma che invece possa incidere sull'omologa o sul tesseramento revocandolo o sospendendolo, ma deve essere fatta valere in base alla normativa prevista dall'art. 26 RAT. Nel caso di specie certo non può ritenersi che un'atleta che abbia giocato per anni con la stessa società improvvisamente scopra di non essere mai stata sottoposta a visita medica; certamente tale mancanza non può valere per la stagione 2010/2011 o per quella presente poiché è risultato pacifico in sede di discussione che l'atleta non ha partecipato almeno negli ultimi due anni all'attività agonistica della società sottraendosi alla visita medica. Diverso è invece il caso nel quale la società, per sua stessa ammissione, non ha provveduto a sottoporre l'atleta a visita medica nei due anni 2008/2009 e 2009/2010 che l'ha ceduta in prestito ad altra società poiché si ricorda che è sempre obbligo della società di appartenenza fare svolgere la necessaria visita medica; per questo motivo gli atti devono essere trasmessi alla Procura Federale perché provveda ricorrendone gli estremi a promuovere il procedimento disciplinare in danno della New Volley Oria.

Pacifico è risultato invece che per la presente stagione agonistica la New Volley Oria non ha provveduto a convocare l'atleta al fine di farla partecipare alla preparazione atletica in vista degli impegni agonistici, circostanza questa pacificamente ammessa dallo stesso presidente della società; la mancanza di convocazione rappresenta un evidente disinteresse della società nei confronti dell'atleta e può essere intesa da parte dell'atleta anche come una punizione che la società adotti nei suoi confronti per isolarla dal resto della squadra al fine di non consentirle l'esercizio della pallavolo.

La Commissione contemperando quindi l'interesse dell'atleta ad ottenere lo svincolo per poter praticare l'attività della pallavolo e l'interesse dell'associata a conservare il vincolo pur non usufruendo delle prestazioni dell'atleta, ritiene equo riconoscere come prevalente l'interesse dell'atleta.

PQM

La commissione, esaminato il ricorso proposto dall'atleta GUIDA VALENTINA per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Società New Volley Oria.



Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata

c/o FIPAV — Comitato Regionale Campania



Internet: www.campania.federvolley.it
E-mail: campania@federvolley.it
ccp n° 22625800

- Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta dalla società New Volley Oria per giusta causa imputabile alla società;
- Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l'incameramento di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO

DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 9 novembre 2011

F.TO IL PRESIDENTE CTA SEZ. DISTACCATA CAMPANIA PUGLIA BASILICATA

MOLISE CALABRIA

Avv. Augusto Mattiello